### **COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA**



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28.05.2020 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2022

#### **INDICE**

- ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 SOGLIE MINIME PER L'ESIGIBILITA' DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 3 RIMBORSI
- ARTICOLO 4 MISURA DEGLI INTERESSI
- ARTICOLO 5 SPESE A CARICO DEL SOGGETTO DEBITORE
- ARTICOLO 6 COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI
- ARTICOLO 7 RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO
- ARTICOLO 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

### ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina nel Comune di Cavenago di Brianza alcuni specifici aspetti inerenti la gestione delle proprie entrate tributarie e gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

## ARTICOLO 2 SOGLIE MINIME PER L'ESIGIBILITA' DELLE ENTRATE E PER I RIMBORSI

- 1. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. Tale importo s'intende riferito ad ogni singolo tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate in cui eventualmente è suddiviso e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
- 2. Nel corso dell'attività di accertamento, non verranno emessi provvedimenti per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o parziale versamento qualora l'importo da accertare, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, sia uguale o inferiore ad € 30,00 e la violazione sia commessa per un solo periodo d'imposta, fatto salvo il recupero del tributo dovuto.
- 3. Non avranno luogo rimborsi per importi uguali o inferiori ad € 12,00.
- 4. Ai fini del versamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, dell'Imposta sulla pubblicità permanente e temporanea e dei Diritti sulle pubbliche affissioni ora confluiti quali componenti nel Canone Unico Patrimoniale non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta né importo minimo per l'emissione di atti di accertamento e recupero.
- 5. Il presente articolo non si applica, altresì, alla riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti (Tari) ed ai conseguenti atti di accertamento con i quali non siano applicate sanzioni.

# ARTICOLO 3 RIMBORSI

- Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
- 2. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
- 3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
- 4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto

tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui sia stato emesso atto di revoca in autotutela dell'atto definitivo, ex art. 16 del presente regolamento.

- 5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
- 6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
- 7. Non avranno luogo rimborsi qualora l'importo a credito sia uguale o inferiore ad euro 12,00.
- 8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

### ARTICOLO 4 MISURA DEGLI INTERESSI

- 1. La misura annua degli interessi in materia di entrate tributarie comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione, avvisi o solleciti comunque denominati, è determinata nella stessa misura stabilita per il tasso d'interesse legale.
- 2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a seguito di provvedimento di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ARTICOLO 5**

#### RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA-SPESE A CARICO DEL SOGGETTO DEBITORE

- 1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, notifica degli avvisi di accertamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
- 2. Il rimborso delle spese di notifica per gli atti tributari ed extratributari, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è regolato dalle vigenti norme in materia.
- 3. Non sono previste spese di notifica qualora l'atto venga notificato all'indirizzo pec pubblicato su appositi elenchi pubblichi di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti previsti dalla normativa.

### ARTICOLO 6 COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI

1. L'obbligazione riferita alle entrate tributarie di cui al presente regolamento può essere estinta per compensazione tra somme a credito e somme a debito verso il Comune. La compensazione può avere ad oggetto somme relative alla medesima entrata o ad

- entrate diverse, anche se riferite a differenti anni d'imposta.
- 2. La compensazione non è possibile per crediti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge o di regolamento o per accertamenti tributari ed extratributari già emessi.
- 3. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
- 4. E' consentita la compensazione sia con riferimento ad obbligazioni che il contribuente dovrà adempiere successivamente alla presentazione dell'istanza sia con riferimentoa debiti già maturati alla data di presentazione della stessa, nonché con riferimento a debiti per i quali è già stato emesso avviso di accertamento non divenuto definitivo.
- **5.** Gli interessi e le sanzioni eventualmente irrogate o da irrogare **saranno quantificate** nell'avviso di accertamento **tenendo conto eventualmente** della compensazione **qualora sussistano i presupposti.**
- La compensazione deve essere richiesta mediante istanza scritta presentata dal contribuente, con indicazione analitica dei crediti e debiti a cui si riferisce, allegando eventuale documentazione.
- 7. L'ufficio competente procede ai necessari controlli del contenuto delle istanze, anche sollecitando i contribuenti nella produzione della documentazione attestante i crediti e debiti come indicati nell'istanza, restando impregiudicato il potere di adottare i provvedimenti a tutela dei crediti vantati dall'Amministrazione, tra cui l'emissione di avvisi di accertamento.
- 8. Il Funzionario Responsabile del tributo, all'esito dei predetti controlli, entro congruo termine, emette provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza presentata, da comunicare al contribuente.
- 9. Il presente articolo non si applica alle entrate per le quali sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva.

### ARTICOLO 7 RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

- 1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà dello stesso, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e di solleciti di pagamento, per ogni singolo tributo secondo i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, tenuto conto delle esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle singole leggi.
- Le condizioni di cui al comma 1, saranno valutate caso per caso dal Funzionario Responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di pagamento rapportate al reddito annuale del contribuente, che non potrà essere superiore nell'anno precedente ad € 60.000,00 annui per le persone fisiche (nucleo familiare) e le ditte individuali e ad € 80.000,00 annui per le persone giuridiche (Enti commerciali e non commerciali: società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni e società di persone...);
- L'importo minimo del debito per il quale può essere concessa la rateazione è di € 100,01, da calcolarsi in modo cumulativo in caso di emissione di più provvedimenti. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50,00.
- 4. Per gli avvisi di accertamento, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e determina l'acquiescenza dello stesso provvedimento, che non potrà più essere oggetto di impugnazione.

- 5. Le rate sono così determinate:
  - **a.** fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - **b.** da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
  - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
  - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g. oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso, delle possibilità di pagamento del debitore, della richiesta dallo stesso formulata in ordine al numero delle rate;

- 6. Per la rateazione degli avvisi di accertamento, non si applicano le condizioni di cui al comma 2, se il piano di rateizzazione richiesto dal contribuente non ecceda numero tre rate mensili se trattasi di persona fisica e numero quattro rate mensili se trattasi di enti commerciali e non commerciali.
- 7. Per i solleciti di pagamento, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Le rate sono così determinate:

- a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- **b.** oltre euro 100,01 fino ad un massimo di otto rate mensili; sempre tenuto conto delle esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle singole leggi.
- 8. Per tali rateazioni non si applicano le condizioni previste dal comma 2.
- 9. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00, da calcolarsi in modo cumulativo in caso di emissione di più provvedimenti, è obbligatorio presentare polizza fideiussoria a copertura dell'importo totale dovuto, appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo. Tale polizza deve possedere i seguenti requisiti minimi: deve essere valida per una durata pari al periodo di rateazione concessa, aumentato di ulteriori sei mesi; deve essere escutibile a semplice richiesta da parte dell'ente entro quindici giorni dalla stessa; deve contenere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione.
- 10. La rateazione sarà comprensiva degli interessi legali.
- 11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- 12. Non può essere ammesso al pagamento rateizzato chi, nel precedente quinquennio:
  - a. risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni;
  - ha maturato debiti verso il Comune di qualsiasi natura che, alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, risultano scaduti e non pagati;
- 13. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione eventualmente accordata,

- con integrale applicazione del comma 11.
- 14. Per la Tassa Rifiuti si fa riferimento ad eventuali ulteriori adempimenti previsti da disposizioni ARERA e dallo specifico Regolamento Comunale vigente.

### ARTICOLO 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri e della disciplina stabilita dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con esclusione dell'art. 5ter del predetto decreto come modificato dall'art. 4-octies della l. 58/2019. Pertanto, per l'emissione degli avvisi di accertamento riferiti alle entrate tributarie comunali non vi è l'obbligo di un preventivo invito al contraddittorio con il contribuente.
- 2. La definizione dell'accertamento con adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo. È esclusa, pertanto, l'adesione ai provvedimenti di accertamento per omesso o parziale accertamento.

### ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 1. L'efficacia delle disposizioni regolamentari contenute nel presente regolamento, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022 e si applicano anche ai procedimenti non esauriti il cui obbligo fiscale sia sorto antecedentemente, qualora compatibile con la disciplina e con i limiti contenuti nel regolamento stesso.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti e dai regolamenti che disciplinano ogni singola entrata.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento abrogano ogni diversa norma regolamentare precedentemente adottata in materia di entrate tributarie comunali riferita alle medesime fattispecie.
- 4. Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni del presente regolamento bensì la specifica normativa prevista in materia.
- 5. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme statali. In tal caso si applica la normativa sovraordinata.